



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
AREA IV – Attività di previsione e gestione bilancio

Roma, li **03 MAR. 2008**

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO
NELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
NELLA REGIONE SARDA

CAGLIARI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI
COORDINAMENTO NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza:

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
AREA IV – Attività di previsione e gestione bilancio

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ENTI LOCALI
UFFICIO ELETTORALE

PALERMO

AI SIGG. DIRETTORI DELLE RAGIONERIE
PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: Spese per le elezioni politiche. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche, regionali, ed amministrative del 13 e 14 aprile 2008.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo in occasione delle prossime elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, sono posti direttamente o indirettamente a carico di diverse amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze. Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di garantire, peraltro, il regolare, tempestivo pagamento delle spese, si impartiscono le seguenti istruzioni.

SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE

§ 1 - Finanziamento.

Per il finanziamento delle consultazioni in oggetto indicate è stata inoltrata al Ministero dell'economia e delle finanze apposita richiesta di stanziamento di fondi da assegnare sul capitolo 1310 -PG 3- dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente anno 2008 (competenza), destinata al finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione dello svolgimento delle elezioni quali, ad esempio, il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, la retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale, l'allestimento dei seggi, la provvista di eventuali stampati non forniti direttamente dallo Stato, la disciplina della propaganda elettorale, i trasporti, le spese di codesti uffici, ecc., come meglio di seguito specificato.

Con imputazione al suddetto capitolo, saranno emessi a favore delle SS.LL., ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale il cui ammontare sarà determinato da questo Ufficio non appena il Ministero dell'economia e delle finanze avrà stanziato i fondi.

Con lettere separate saranno comunicate le assegnazioni di fondi per il finanziamento delle spese organizzative entro le quali le SS.LL. avranno cura di disporre che siano contenute le erogazioni, assicurando - nel contempo - il pieno e regolare svolgimento di tutte le operazioni.

Con l'occasione si rammenta che l'articolo 55, comma 8, della legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali debbono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. Il medesimo comma 8 ha previsto, a tale scopo, che in occasione della convocazione dei comizi elettorali, con decreto interministeriale tra il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia, venga fissata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, ivi comprese le somme da rimborsare ai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni, i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 136 del 1976 e successive modificazioni, sono a carico dello Stato.

§ 2 - Spese da sostenere direttamente dalle Prefetture, dai Commissariati di Trento e Bolzano e dall'Ufficio di Presidenza della Valle D'Aosta.

A carico degli accreditamenti disposti a favore delle SS.LL. sul citato capitolo, saranno imputate le spese relative ai seguenti adempimenti:

- 2a) fornitura della cancelleria occorrente per gli uffici elettorali provinciali, del materiale per la confezione dei pacchi elettorali, ecc.. Relativamente al lavoro di confezione dei pacchi elettorali si ritiene necessario precisare alle SS.LL. che l'onere da imputare sul capitolo 1310 –PG 3- riguarda esclusivamente le spese sostenute per il materiale occorrente, in quanto l'attività lavorativa connessa che dovrà essere espletata dal personale di codesti Uffici, sarà retribuita come prestazione straordinaria e, quindi, con fondi assegnati dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Solamente in casi di eccezionalità sarà possibile affidare il lavoro di confezione dei pacchi a ditte specializzate e sotto il controllo responsabile degli Uffici elettorali provinciali. Le spese diverse da quelle relative al materiale in argomento non dovranno, ovviamente, riguardare i compensi al personale e dovranno essere documentate con regolari fatture;
- 2b) trasporti e facchinaggi per la distribuzione del materiale elettorale, delle schede per la votazione, degli stampati, ecc., ove non risulti possibile avvalersi degli automezzi e del personale in servizio presso il servizio elettorale. Particolare attenzione è da porre sulle fatture relative a trasporti noleggiati, le quali sono da inserire nello stesso rendiconto nel quale saranno contabilizzate le spese per eventuali missioni del personale;
- 2c) rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni, per la raccolta dei dati statistici sui risultati delle consultazioni nonché per la vigilanza sugli stabilimenti incaricati della stampa delle schede. Per le relative spese dovranno essere tenute presenti le disposizioni in vigore per le missioni a carico dello Stato. *Al riguardo, si fa presente che la legge finanziaria per l'anno 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1 - comma 213) ha disposto la soppressione delle indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale e la soppressione dell'indennità supplementare sul costo del biglietto. Rimangono, quindi, rimborsabili le spese per il viaggio, per l'albergo e per i pasti nei limiti fissati (giornalieri € 61,10 per il personale prefettizio e per i dirigenti; € 44,26 per il restante personale).* Per le esigenze di cui sopra, codesti Uffici già dispongono, in via

esclusiva, di apposite autovetture della Pubblica Sicurezza. Quando particolari ed urgenti necessità lo impongano, le SS.LL. potranno fare uso di mezzi di trasporto noleggiati, sempre nei limiti dei fondi che saranno assegnati e fino all'espletamento dei lavori inerenti alle consultazioni ed in ogni caso, non oltre il decimo giorno successivo alle consultazioni stesse. L'impiego di detti mezzi dovrà essere formalmente autorizzato dalle SS.LL. in sede di incarico. Dovrà essere posta particolare cura affinché le spese di missione siano contabilizzate nello stesso rendiconto in cui saranno comprese le spese sostenute per l'eventuale mezzo di trasporto noleggiato col quale le missioni sono state espletate;

- 2d) spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;
- 2e) spese per conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura per comunicare la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;
- 2f) spese per la corrispondenza e per i telegrammi spediti dalle autorità indicate sull'apposita circolare. Le spese in parola verranno rimborsate direttamente dalle Prefetture dietro presentazione di elenchi riepilogativi relativi alle somme addebitate.

In merito alle lettere 2d), 2e), e 2f) si prega di intervenire tempestivamente presso gli Enti in parola affinché trasmettano la documentazione necessaria per il rimborso prima della chiusura della gestione contabile del capitolo. Oltre tale data non sarà possibile accogliere eventuali richieste di rimborso.

Si precisa che l'imputazione delle spese relative a forniture di beni e servizi sul capitolo suindicato, è legittima soltanto nei casi ed entro i limiti previsti dal decreto ministeriale del 29 aprile 2002 e dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Per l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni gli Uffici in indirizzo dovranno, comunque, attenersi alla normativa attualmente vigente.

In relazione all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 55 della legge 449 del 1997, con il quale viene fissata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, si ravvisa la necessità che anche le spese delle Prefetture vengano contenute nei limiti strettamente necessari e, comunque, entro l'importo assegnato a ciascuna sede.

§ 3 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato.

In base alle disposizioni citate al paragrafo 1, i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate per il funzionamento dei propri uffici.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
AREA IV – Attività di previsione e gestione bilancio

A carico degli accreditamenti che saranno disposti a favore delle SS.LL. sul citato capitolo, dovranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte.

3a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori e n. 1 segretario) sono quelli previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

- Seggi ordinari

- Presidenti: €. 150,00

- Scrutatori e Segretari: € 120,00

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00.

- Seggi speciali (*quale che sia il numero delle consultazioni*).

- Presidenti: € 90,00

- Scrutatori: € 61,00

Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Per la liquidazione si richiamano in proposito le istruzioni contenute nell'apposita circolare.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213 della citata legge finanziaria 2006.

3b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario.

Il periodo elettorale ai fini del lavoro straordinario inizia il giorno 6 febbraio 2008, data di pubblicazione del D.P.R. di convocazione dei comizi, e termina il 13 maggio 2008, trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, per l'attuazione delle consultazioni, dovranno rimborsarsi al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi

assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla Prefettura.

L'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni e il termine entro il quale adottare la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio.

Si rappresenta che nella determinazione autorizzativa, da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Questo Ministero ribadisce l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

In merito alla successiva rendicontazione da produrre da parte degli Enti locali per le spese inerenti il lavoro straordinario, si rimanda al paragrafo 5, punto 5a) delle presenti istruzioni.

Deve rammentarsi, peraltro, che con il Decreto legislativo n. 66/2003, integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 213/2004, è stata data piena attuazione, anche nel nostro ordinamento, alla direttiva comunitaria n. 93/104/CE e successive modifiche (vedasi circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 3 marzo 2005 n. 8 disciplinante alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), normative che si applicano nei limiti indicati dallo stesso Decreto legislativo, anche alle Pubbliche Amministrazioni.

Pertanto, l'adempimento agli obblighi derivanti dall'attuazione del suddetto decreto consente di dare un assetto organico e definitivo in materia di orario di lavoro garantendo, peraltro, un ampio spazio di intervento all'autonomia collettiva per ciò che riguarda la modulazione dei tempi di lavoro (orario normale multiperiodale, gestione degli straordinari, limiti di orario massimo, ecc.) in rapporto alle esigenze produttive e organizzative.

Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a

carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 - 2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

In particolare, l'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di omnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio dei sei mesi stabiliti dalla normativa vigente.

Per procedere alla determinazione della misura oraria dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del succitato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Si rappresenta, in merito, che l'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 24 (legge finanziaria 2008), dispone che le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, si ribadisce che la stessa, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Si osserva, a tal fine, che i contratti del 10 aprile 1996 e del 23 dicembre 1999 disciplinanti il rapporto di lavoro del citato personale, pur sostituendo l'indennità di funzione ex artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 333 del 1990, con l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato, nulla dispongono in ordine alla possibilità di remunerare il dirigente per il lavoro svolto al di fuori dell'orario di lavoro, confermando quindi la previgente disciplina.

Tra l'altro, si rileva che l'art. 16 del citato C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

3 c) Spese per assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della predetta legge n. 244/2007, alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabile con lo stesso soggetto e, comunque, entro il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e il trentesimo giorno successivo alla consultazione stessa. La relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata da questo Ministero e non può, pertanto, considerarsi soggetta ai vincoli previsti dalla vigente normativa. A tal proposito giova evidenziare che la spesa per detto personale non dovrà neanche essere considerata ai fini del calcolo del "tetto" complessivo della spesa di personale previsto dalla normativa vigente.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'articolo 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 15 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale. In particolare, il comma 2 dell'articolo 16 citato dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9 maggio 2006, nelle misure:

- 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
- 20% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

Inoltre, il comma 3, del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16 sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il comma 4, del predetto articolo 16, consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%).

Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

3d) Spese per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)

Il menzionato decreto legislativo n. 267, nel disporre, all'articolo 14 - comma 1, che il Comune gestisce, tra l'altro, i servizi elettorali, al successivo comma 2, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovrintende agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale; conseguentemente compete al Comune, alla luce delle disposizioni contenute nelle predette norme, l'organizzazione tecnica per lo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Ciò premesso, i Sindaci che per dimostrata necessità, decidano di utilizzare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole transitato alle dipendenze dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, potranno avvalersene attenendosi alle disposizioni impartite con circolare n. 19/2000 dell'11 marzo 2000 della Direzione centrale per i servizi elettorali. I compensi da corrispondere al predetto personale saranno liquidati dai Comuni ed il relativo rimborso verrà erogato dallo Stato unitamente a quello delle altre spese che gli enti locali dovranno sostenere per l'organizzazione tecnica delle consultazioni popolari.

3e) Spese relative agli stampati non forniti direttamente dallo Stato.

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo comunque gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto.

3f) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere e transenne.

L'articolo 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002, ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine di cui una destinata ai portatori di handicap. Tuttavia, l'articolo 5 della citata norma, nel porre il maggior onere a carico della finanza pubblica, non specifica il quantitativo massimo delle cabine da acquistare né, tantomeno, la durata media di vita di tali beni durevoli. In mancanza di una espressa disposizione normativa, questo Ministero ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Pertanto, al fine di evitare rimborsi per acquisizioni ripetitive ed espletare, nel contempo, un maggiore e accurato controllo delle acquisizioni medesime, dovrà essere predisposta una quantificazione analitica del numero di cabine elettorali necessarie ad ogni Ente locale, calcolato sul numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio (n. 4 cabine a sezione). Sulla scorta di tale quantificazione si dovrà, inoltre, provvedere al riesame dei rendiconti afferenti le consultazioni dal 2002 al 2007 ed alla successiva annotazione del numero di cabine già acquistate e rimborsate ad ogni Comune. Laddove fossero presentate richieste di rimborso per acquisizioni superiori al quantitativo massimo, così calcolato da codesti Uffici, si potrà procedere allo stralcio del rimborso in argomento, previa conferma ministeriale, in considerazione della predetta durata decennale dei beni in parola.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati ovvero con mezzi di proprietà del Comune. Le spese in parola, come già detto, dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

3g) Spese per collegamenti telefonici.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

3h) Spese per la propaganda elettorale.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, questo Ministero, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi. E', pertanto, opportuno procedere al riesame dei rendiconti pregressi presentati dai Comuni per l'organizzazione di precedenti consultazioni, nonché accertare l'esattezza della quantificazione del numero delle nuove acquisizioni, in relazione al numero di punti di installazione dei tabelloni medesimi, in base alla legge n. 212 del 4 aprile 1956 e successive modificazioni.

3i) Spese postali.

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali eventualmente sostenute prima dell'apertura dell'apposito conto di credito.

3l) Spese per la consegna delle tessere elettorali.

Per l'espletamento di tale servizio si richiamano le istruzioni impartite dalla Direzione centrale dei servizi elettorali con circolare telegrafica n. 44 del 28 marzo 2001.

3m) Ulteriori spese.

Possono essere imputate al capitolo suindicato (cap. 1310 -PG3-) le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

§ 4 - Anticipazioni ai Comuni.

Codesti Uffici dovranno corrispondere ai Comuni un acconto, pari al 90 per cento, delle spese che si presume essi debbano anticipare, allorquando verranno accreditate, da questa Direzione, le somme sul capitolo 1310 -PG3- del corrente esercizio.

§ 5 - Rendiconti dei Comuni.

E' da premettere che per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, le amministrazioni comunali dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

In merito, le SS.LL. avranno cura di richiamare la particolare attenzione degli Enti interessati.

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle SS.LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso, espressamente sancito dal decreto legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Pertanto, i Comuni dovranno presentare i rendiconti entro il 13 ottobre 2008.

Le Prefetture non dovranno effettuare i rimborsi dei saldi relativi ai rendiconti per i quali sia stato violato il termine perentorio di presentazione.

Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti, occorrerà far riferimento alla data di consegna ovvero alla data di spedizione, per raccomandata, dell'elaborato.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

- 5a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della più volte menzionata legge n. 68 del 1993. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;
- 5b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le

partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione. Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

Qualora le procedure degli Enti locali fossero informatizzate e, conseguentemente, venissero prodotti unicamente documenti digitali, i Comuni dovranno produrre, su supporto cartaceo, copie conformi agli originali degli atti digitali.

5c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc.. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

5d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

5e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno all'uopo diramate;

5f) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti alle SS.LL., saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte di codeste Sedi, le quali avranno cura di accertare, in base alle norme di legge ed alle istruzioni impartite dallo scrivente, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non devono gravare sul citato capitolo.

Si provvederà quindi ad emanare apposito decreto formale di rimborso, solo quando saranno state escluse le spese non ammissibili precisando, tra l'altro, che il provvedimento stesso è da ritenersi definitivo. Tale decreto dovrà essere trasmesso per raccomandata all'Ente interessato. L'adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto l'Ente ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sarà infine emesso l'ordinativo a saldo delle spese sostenute dai Comuni, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, o sarà provveduto al recupero della maggior somma eventualmente anticipata.

Tutte le spese dovranno essere rimborsate al lordo.

§ 6 - Rendiconti dei funzionari delegati.

A discarico degli accreditamenti ricevuti sull'apposito capitolo, le SS.LL. avranno cura di far pervenire, ai competenti organi di controllo, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, i relativi rendiconti semestrali.

Si raccomanda vivamente di disporre i pagamenti tempestivamente, in modo da non pregiudicare, per alcun motivo, con ordinativi inestinti, l'osservanza del termine del 31 marzo 2009 entro il quale occorrerà disporre il rimborso a saldo ovvero il versamento della eventuale disponibilità in conto entrate eventuali del Ministero dell'interno. Si ricorda che il citato termine discende direttamente dalla legge e non è prorogabile con alcun provvedimento amministrativo. Sono quindi prive di efficacia le eventuali richieste per dilazionarlo.

Le inosservanze espongono le SS.LL. alla possibilità di applicazione delle penalità previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Alle suddette contabilità saranno allegati i seguenti documenti:

6a) gli ordinativi di pagamento estinti;

6b) i rendiconti documentati dei Comuni, con allegato l'originale del decreto di liquidazione, se ricorrente;

6c) le tabelle per le missioni effettuate, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni (indicanti - ove ne ricorra il caso - anche il numero di targa dell'autovettura di servizio o del mezzo noleggiato), firmate dagli interessati e vistate dalle SS.LL. e dai dirigenti degli uffici elettorali provinciali e di ragioneria. Per il personale con qualifica dirigenziale od equiparata o con qualifica superiore, le tabelle dovranno essere completate con le dichiarazioni rilasciate dagli interessati, attestanti la data e l'ora di partenza e di rientro in sede (comma 2, art. 8 della legge n. 836 del 1973).

Dette tabelle dovranno essere corredate:

- per i dipendenti con qualifica inferiore a quella di dirigente o equiparata, dalle dichiarazioni degli uffici presso i quali si sono svolte le missioni.
- dalle copie dei provvedimenti formali di incarico, con l'eventuale l'autorizzazione all'uso dei mezzi di trasporto noleggiati ovvero dei mezzi propri;
- dalle dichiarazioni di distanza rilasciate dagli uffici competenti per i percorsi effettuati con mezzi gratuiti ove non sia fatto riferimento alla distanza per strada ferrata;
- dalle fatture e/o dalle ricevute fiscali, nel caso in cui il dipendente chieda il rimborso della spesa per il pernottamento in albergo ed il vitto;
- dai biglietti di viaggio per percorsi effettuati con mezzi di trasporto pubblico;

6d) le fatture originali delle ditte che hanno eseguito le forniture (cancelleria per gli uffici elettorali provinciali, materiale per la confezione dei pacchi elettorali, trasporti, ecc.), regolari ai fini fiscali e vistate:

- per la presa in carico nel registro del materiale di consumo e degli oggetti fragili, per i materiali non soggetti ad inventariazione, o per la regolarità della prestazione, dal funzionario responsabile;

- per la liquidazione, dalle SS.LL. e dai dirigenti gli uffici elettorali provinciali e finanziari;

6e) le copie degli atti contrattuali stipulati dagli uffici in indirizzo per le varie forniture o prestazioni;

6f) i buoni di presa in carico (già mod. 130 P.G.S.), per il materiale soggetto ad inventario;

6g) le eventuali documentazioni prescritte per la forma dei pagamenti e per l'individuazione delle persone abilitate a riscuotere, per conto di ditte commerciali.

Allo scopo di consentire la consueta classificazione statistica delle spese sostenute e rimborsate, è opportuno che presso gli atti di codesti uffici resti traccia della natura e dell'importo dei singoli oneri anche dopo la presentazione dei rendiconti.

Entro il 20 gennaio 2009, si invitano le SS.LL. a segnalare, via fax (n. 0646549649), a questo Ministero:

- l'importo di tutte le spese per i servizi di pertinenza di codesti Uffici;
- l'importo complessivo dei rendiconti definitivi presentati dai Comuni;
- l'ammontare complessivo di tutti gli impegni assunti a carico dei fondi accreditati sul ripetuto capitolo;
- la disponibilità eventualmente esistente.

Contestualmente sarà data assicurazione di aver già acquisito tutti i rendiconti dei Comuni.

§ 7 - Disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

Il decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24 "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008*", ha parzialmente modificato la citata legge 459/2001.

In particolare, il novello articolo 1, comma 1, lettera c) del DL 24/2008, dispone che presso l'Ufficio Centrale per la circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di Appello di Roma) è costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti all'estero. La successiva lettera d), stabilisce che il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori.

L'articolo 2, comma 1, del menzionato DL 24/2008, introduce, inoltre, il voto dei cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Il comma 2, del medesimo articolo, individua le circoscrizioni della Camera e del Senato presso le quali viene esercitato il diritto di voto per corrispondenza che, per le sole Forze armate - compresa l'Arma dei Carabinieri, i reggimenti, i battaglioni ed equivalenti, o le Unità navali -, è quella in cui è compreso il comune ove hanno sede i rispettivi Enti di appartenenza e, per tutti gli altri, quella in cui è compreso il Comune di Roma.

Infine, il successivo comma 11, del predetto articolo 2, dispone, per i soli Comuni interessati al voto per corrispondenza dei connazionali temporaneamente all'estero, l'istituzione di *seggi speciali* (composti da n. 1 presidente e n. 2 scrutatori), con il compito di provvedere alle operazioni preliminari allo scrutinio delle schede votate.

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei citati seggi, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, "Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", sono equiparati a quelli dei seggi istituiti nel territorio nazionale:

Seggi circoscrizione estero:

(n. 1 Presidente, n. 1 segretario, n. 4 scrutatori)

- Presidenti	€ 150,00
- Scrutatori	€ 120,00

Per ogni spoglio e scrutinio da effettuare contemporaneamente al primo, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00.

Seggi speciali circoscrizione estero: (qualunque sia il numero delle consultazioni)

(n. 1 Presidente, n. 2 scrutatori)

Presidenti	€ 90,00
Scrutatori	€ 61,00

Dette spese saranno corrisposte dal comune di Roma e dai comuni interessati senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per la liquidazione si richiamano le istruzioni che saranno appositamente diramate.

L'articolo 18, comma 4, del menzionato Regolamento di attuazione della legge 459/2001, stabilisce che i plichi contenenti le schede votate, in arrivo agli scali aeroportuali di

Roma, sono presi in carico e custoditi dal citato Ufficio Centrale per la circoscrizione estero che, a tale fine, si avvale, previe intese, della collaborazione della Prefettura e dei comuni.

Per i plichi contenenti le schede votate dai cittadini italiani temporaneamente all'estero, di cui al decreto legge n. 24 del 15 febbraio 2008, si rimanda all'articolo 2, commi 9 e 10 del decreto medesimo.

Le eventuali spese che dovessero scaturire dalla collaborazione offerta dalle Prefetture e dai Comuni, a seguito delle intese previste dall'articolo 18 del predetto Regolamento di attuazione, saranno poste, a carico del capitolo 1310 -PG 3-. Le stesse dovranno essere inserite, da parte dei Comuni interessati, nell'apposito documentato rendiconto, separando queste ultime da quelle sostenute per la normale organizzazione tecnica delle elezioni in argomento. Ai fini del rimborso delle spese in parola, è necessario che gli Enti locali interessati allegghino, altresì, copia di dette intese, dalla quale risultino dettagliatamente le attività e i servizi richiesti.

§ 8- Disciplina dei riparti.

L'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati.

Pertanto, in merito al riparti delle suddette spese, occorrerà adottare i seguenti criteri.

1) Abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali o comunali:

la spesa dovrà essere ripartita, due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico della Provincia o del Comune;

2) abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali e comunali:

la spesa dovrà essere ripartita in ragione di due quarti a carico dello Stato, un quarto a carico della Provincia e un quarto a carico del Comune;

3) abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali:

la spesa dovrà essere ripartita in ragione di due quinti a carico dello Stato, un quinto a carico della Provincia e due quinti a carico del Comune

4) abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni comunali e circoscrizionali:

la spesa dovrà essere ripartita metà a carico dello Stato e metà a carico del Comune.

Pertanto, i rendiconti dei Comuni interessati agli abbinamenti dovranno essere ammessi a rimborso soltanto per la parte di competenza dell'Erario. Dall'importo dovranno essere detratti gli acconti erogati.

Alle Amministrazioni provinciali interessate agli abbinamenti, le competenti Prefetture dovranno inviare copia dei prospetti generali relativi ai rendiconti dei comuni con formale decreto di riparto, invitandole a provvedere al rimborso, ai comuni, della quota di propria competenza. Nel contempo, le Prefetture provvederanno ad invitare le Amministrazioni provinciali e comunali a versare nella contabilità speciale, entro il termine di 30 giorni, la quota delle spese telegrafiche di propria competenza afferenti le elezioni. Il riparto dovrà essere effettuato tenendo conto della ripartizione sopradescritta.

Rimangono, comunque, a carico dello Stato e non sono soggette a riparto, le spese per l'organizzazione dei servizi di Prefettura e le altre spese indicate al comma 3, dell'articolo 17 della legge n. 136/1976.

§ 9– Norme speciali per il Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia si svolgeranno sia le elezioni politiche, sia le elezioni regionali, provinciali e comunali

Poiché le spese derivanti da adempimenti comuni sono da ripartire tra lo Stato e gli Enti interessati alle elezioni amministrative, la suddivisione delle stesse dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di seguito indicate:

- 9a) spese postali per la spedizione dei plichi contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero (per le sole elezioni politiche) e per la spedizione delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori dal Comune, nonché le spese telegrafiche. Verranno ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico della Regione Friuli Venezia Giulia, come espressamente previsto nell'intesa intercorsa tra questo Ministero e la predetta Regione. Per quanto attiene le spese inerenti la spedizione delle cartoline avviso agli elettori all'estero, limitatamente alle sole elezioni regionali e amministrative, la Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto ad aprire apposito conto di credito presso la Società poste italiane. Successivamente la stessa Regione predisporrà il pagamento diretto, alla predetta Società, delle spese medesime.
- 9b) Spese per gli onorari ai componenti di seggio.
Gli onorari da corrispondere ai menzionati componenti sono quelli previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Conseguentemente, tenuto conto degli abbinamenti previsti, gli onorari sono i seguenti.

Seggi ordinari

In caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali:

Presidenti: € 224,00
Scrutatori e Segretari: € 170,00

In caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali e provinciali,
ovvero delle politiche con le elezioni regionali e comunali:

Presidenti: € 261,00
Scrutatori e Segretari € 195,00

In caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, provinciali e comunali:

Presidenti € 298,00
Scrutatori e Segretari € 220,00

Seggi speciali (*quale che sia il numero delle consultazioni*)

Presidenti € 90,00
Scrutatori e Segretari € 61,00

La spesa per gli onorari sarà ripartita in proporzione tra lo Stato e gli Enti interessati nel modo seguente:

- in caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali: due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico della Regione;
- in caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali e provinciali: due quarti a carico dello Stato, un quarto a carico della Provincia e un quarto a carico del Comune;
- in caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali e comunali: due quarti a carico dello Stato, un quarto a carico della Regione e un quarto a carico del Comune;
- in caso di abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, provinciali e comunali: due quinti a carico dello Stato, un quinto a carico della Regione, un quinto a carico della Provincia, un quinto a carico del Comune.

9c) Tutte le altre spese, derivanti da adempimenti comuni, saranno ripartite secondo i criteri di seguito indicati;

1) abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali:

la spesa sarà ripartita: due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico della Regione;

- 2) abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali e provinciali:
la spesa sarà ripartita in ragione di due quarti a carico dello Stato, un quarto a carico della Regione e un quarto a carico della Provincia;
- 3) abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali e comunali:
la spesa sarà ripartita in ragione di due quarti a carico dello Stato, un quarto a carico della Regione e un quarto a carico del Comune;
- 4) abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, provinciali, e comunali:
la spesa sarà ripartita in ragione di due quinti a carico dello Stato; un quinto a carico della Regione, un quinto a carico della Provincia e un quinto a carico del Comune.

Resta inteso che i sopra citati criteri di riparto riguardano le spese sostenute dai Comuni per il primo turno di votazione (13 e 14 aprile), mentre per quanto attiene l'eventuale ballottaggio sarà cura della Regione Friuli Venezia Giulia fornire specifiche istruzioni.

§ 10 – Norme speciali per la Sicilia.

In Sicilia si svolgeranno sia le elezioni politiche sia le elezioni regionali.

Poiché le spese derivanti da adempimenti comuni sono da ripartire tra lo Stato e gli Enti interessati alle elezioni amministrative, la suddivisione delle stesse dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di seguito indicate:

- a) Spese postali per la spedizione dei plichi contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali e spese telegrafiche.

L'importo complessivo che le Prefetture dovranno corrispondere alle Poste italiane S.p.A., verrà ripartito in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della Regione.

- b) Spese per gli onorari ai componenti di seggio:

Gli onorari da corrispondere ai menzionati componenti sono quelli previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Conseguentemente, tenuto conto degli abbinamenti previsti, gli onorari sono i seguenti.

Seggi ordinari

Abbinamento delle elezioni politiche con le elezioni regionali:

Presidenti: € 224,00
Scrutatori e Segretari: € 170,00

Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

Presidenti € 90,00
Scrutatori e Segretari € 61,00

La spesa sarà ripartita in ragione di due terzi a carico dello Stato, e di un terzo a carico della Regione.

c) Altre spese anticipate dai comuni:

Tutte le altre spese saranno ripartite tra lo Stato e la regione con il criterio sopra riportato.

Con l'occasione, si rappresenta che non potrà essere ammessa a rimborso dello Stato l'eventuale spesa sostenuta per il lavoro straordinario reso dai lavoratori socialmente utili (LSU) con contratto quinquennale di diritto privato, in quanto detto contratto, rientrante nelle misure previste dalla legislazione regionale per favorire la fuoriuscita dei lavoratori dal bacino degli LSU e per ottenere il contributo a carico della Regione stessa, pur richiamando le disposizioni del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali per quanto attiene al trattamento economico e all'inquadramento giuridico da riservare ai predetti lavoratori, non comporta la costituzione di un rapporto di pubblico impiego. Pertanto, la mancanza dello "status" di dipendente pubblico non consente di utilizzare i lavoratori in questione per lo svolgimento delle funzioni pubbliche relative agli adempimenti elettorali.

Le spese per la spedizione delle cartoline agli elettori residenti all'estero e le spese per la spedizione delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori del comune, anche in caso di abbinamento, sono a totale carico dello Stato.

ALTRE SPESE

§ 11 - Spese per il servizio tecnico ispettivo elettorale ordinario.

Le spese per il disimpegno del servizio tecnico ispettivo elettorale ordinario, ai sensi della legge 4 gennaio 1951, n. 14, dovranno essere imputate a carico dei fondi che saranno accreditati sul capitolo 1201 -PG 2. Pertanto, le richieste medesime dovranno essere rivolte Dipartimento per le politiche del personale e dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

§ 12 - Spese per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Uffici periferici.

Per quanto riguarda la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario che saranno rese dal personale per le esigenze elettorali, codesti Uffici dovranno fare riferimento al Dipartimento per le politiche del personale e dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

§ 13 - Spese per il materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese per le esigenze degli Uffici provinciali elettorali.

Per le spese relative a noleggio, acquisto e manutenzione di fotoriproduttori, telefax, computers, stampanti ecc., codesti Uffici dovranno fare riferimento alla Direzione centrale dei servizi elettorali di questo Dipartimento.

§ 14 - Spese postali e telegrafiche.

Al riguardo, la Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero ha impartito alle dipendenti filiali le consuete istruzioni, come comunicato con telegramma n 2096 del 3 marzo u.s.

§ 15 - Spese per le conversazioni telefoniche, per i servizi di ordine pubblico, per l'attivazione di linee telefoniche e per ponti radio.

Per le spese inerenti alle conversazioni telefoniche alle quali dovrà farsi fronte dalle SS.LL. in dipendenza delle consultazioni, nonché per le spese relative al servizio di ordine pubblico, al trasporto della forza pubblica, l'accompagnamento e alla scorta del materiale elettorale, alla vigilanza da parte delle forze di P.S. all'esterno degli stabilimenti incaricati della stampa delle schede, alle missioni degli agenti incaricati della conduzione degli automezzi del servizio elettorale, alle spese per l'attivazione di linee telefoniche provvisorie e per ponti radio, alle spese per generi di casermaggio, codesti Uffici dovranno fare riferimento al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Verde)

